



Decisione n. 65 del 30 dicembre 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni (202215655).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 5/12/2022 ed acquisita al protocollo n. 1935 del 6/12/2022, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito formatosi sulla propria istanza, inviata al Comune di (OMISSIS), volta ad ottenere la seguente documentazione:

- quadri economici riepilogativi contenuti nell'eventuale documentazione tecnico - amministrativa - economica presentata all'UT del Comune, dall'Arch. (OMISSIS) su incarico dei Consorzi ex art. 7, comma 4 dell'OPCM n. 3820/09, ricadenti nel Comune di (OMISSIS), al fine di conseguire i contributi ex D.L. n. 39/09, necessari a riparare gli aggregati rimasti danneggiati dal sisma de L'Aquila del 2009;

POSTO IN EVIDENZA CHE il Sig. (OMISSIS) richiede tale documentazione in quanto creditore dell'Arch. (OMISSIS) in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 09/2022 – Giudice di Pace di (OMISSIS)) e pertanto tale documentazione risulta essere indispensabile all'istante al fine di poter agire in via esecutiva nei confronti del citato debitore;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

VISTA la nota del 14/12/2022, acquisita al prot. n. 1986 del 15/12/2022, con la quale il Comune di (OMISSIS) ha trasmesso all'istante la documentazione richiesta, precisando che:

- i progetti contenuti nella medesima documentazione non sono ad oggi ancora istruiti e pertanto potrebbero emergere, in corso di istruttoria, circostanze ulteriori rispetto a quelle già accertate;



- il quadro economico di progetto rappresenta, per il Comune stesso, un documento non vincolante (né economicamente, né giuridicamente) in quanto basato su opere e progetti ancora in corso di valutazione, anche sotto il profilo dell'ammissibilità al contributo;
- l'ammontare delle competenze tecniche, riportate in detti quadri economici, rappresenta l'importo complessivo delle competenze tecniche richieste, comunque da suddividere sulla base delle singole specifiche competenze:

CONSIDERATO quindi che l'accesso può ritenersi soddisfatto e che pertanto l'esame nel merito della richiesta di riesame non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra